



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 376 del 07/11/2023

OGGETTO: Assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative per omessi adempimenti - ex art. 37 D.L. n. 76/2020 - per le imprese costituite in forma societaria.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Visti gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 16, commi 6, 6 bis e 6 ter, del DL 185/2008 (convertito dalla legge 2/2009) a norma del quale "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-bis. L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle Imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile."

Visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Acquisito parere favorevole in merito a tali modalità di comunicazioni e procedure semplificate e massive anche da parte del Giudice del Registro presso il Tribunale di Modena, nota del 06 giugno 2022 inviata al Conservatore del Registro delle Imprese e acquisita agli atti con protocollo camerale n. 31331;



Richiamate la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese";

Atteso che l'ufficio ha avviato il procedimento massivo secondo le modalità e la tempistica stabiliti dal Regolamento di cui sopra;

Dato atto dell' "Avviso bonario", pubblicato in data 08 maggio 2023 nella sezione Registro Imprese del sito della Camera di Commercio di Modena e diffuso attraverso i canali informativi dell'Ente (Newsletter, Twitter e lettere agli Ordini Professionali) recante l' "Elenco delle imprese di Modena non in regola con l'iscrizione della PEC nel Registro delle Imprese", finalizzato ad attuare la massima pubblicità, diffusione ed efficacia anche nella fase preliminare all'avvio del procedimento;

Atteso che per le imprese individuali e per le società con domicilio digitale non attivo, l'ufficio, mediante la pubblicazione della determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n. 228 del 16.6.2023 e suoi allegati ("Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2190 c.c. per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali inattivi" ed "Elenco delle società e imprese individuali con Pec inattiva") sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, ha comunicato l'avvio del procedimento massivo per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non attivi, con termine per adempiere entro il 16.7.2023;

Vista la determinazione del Conservatore n. 311, pubblicata all'albo camerale in data 8.9.2023, con la quale si è provveduto all'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c. della cancellazione dei domicili digitali non attivi per le imprese individuali e per le imprese costituite in forma societaria inadempienti, che attualmente risultano quindi prive di domicilio digitale;

Ricordato che a seguito della cancellazione del domicilio digitale, occorre procedere con l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale in base alle norme già richiamate e con esclusione delle posizioni soggette a procedura concorsuale;

Atteso che per le predette società ora prive di domicilio digitale, l'ufficio, mediante pubblicazione in data 29.09.2023 della determinazione del Conservatore n. 333 e dei suoi allegati, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese, ha comunicato l'avvio del procedimento massivo per l'assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento, con termine per adempiere entro il 29 ottobre 2023;

Dato atto che tali avvisi sono stati pubblicati e diffusi anche attraverso gli altri canali informativi della Camera di Commercio;

Considerato che con tale nota di avvio del procedimento sono state, tra l'altro, indicate puntualmente le caratteristiche del domicilio digitale assegnato d'ufficio;

Considerato che decorsi i termini assegnati, sussistono i presupposti per le posizioni, di cui all'elenco [Allegato A], ancora inadempienti per l'assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per omesso adempimento ex art. 37 D.L. n. 76/2020;

Preso atto che il programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato, al fine dell'iscrizione d'ufficio dei domicili digitali e della contestuale irrogazione della sanzione, prevede poi dei controlli automatici con indicazione della mancata elaborazione della posizione interessata;

d e t e r m i n a

-l'assegnazione d'ufficio e l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei domicili digitali per le società di cui all' allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, con esclusione delle società che, a seguito dei controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute nell' Allegato, venissero legittimamente scartate;

-di irrogare, contestualmente, la sanzione amministrativa per omesso adempimento, ex art. 37 D.L. n. 76/2020, per le imprese di cui all' [**Allegato A**], secondo le modalità indicate dall'art. 3, lett. j) del Regolamento, con esclusione delle imprese che, a seguito dei controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di elaborazione delle posizioni contenute nell'Allegato suddetto venissero legittimamente scartate;

-l'archiviazione automatica del procedimento per le società che abbiano comunicato il proprio domicilio digitale



nelle more del procedimento e delle altre posizioni che venissero legittimamente scartate dai controlli automatici del programma informatico di Infocamere S.C.p.A. di cui sopra;

-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo camerale per trenta giorni al fine della notifica e mediante altri canali come da "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese".

Avverso il presente provvedimento, entro 8 giorni dalla scadenza del termine di notificazione online, le società e imprese destinatarie possono proporre reclamo al giudice del registro ai sensi dell'art. 2189 c.c. (v. art. 16 comma 6 ter D.L. n. 185/2008, così come modificato dall'art. 37 Legge n. 120/2012).

Avv. Stefano Bellei